

OGGETTO: risposta a Mozione n. 61/2025 a risposta scritta, del Consigliere Nobili, concernente “Sito abbandonato con presenza di amianto a Monteciccardo: interventi urgenti e ruolo della Regione Marche”

In riferimento all'interrogazione pervenuta, si rileva preliminarmente che dalla stessa non emerge con chiarezza quale sia il sito inquinato di interesse.

In linea generale, il **Settore Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro** dispone di competenze dirette per quanto attiene alla gestione operativa delle problematiche ambientali inerenti all'amianto né come capacità di mettere a bilancio gli oneri della bonifica in surroga per inadempienza dei soggetti obbligati.

Alfine di fornire un contributo istruttorio utile, premesso che il sito inquinato di cui all'interrogazione verosimilmente possa corrispondere con il Fabbricato sito in Via Marconi n.24 – Loc. Monteciccardo – Pesaro, la competenza tecnico-operativa per la protezione della popolazione è della **Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino** che effettua due distinte attività di controllo: dapprima attraverso il Servizio Ambiente e Salute (SAS) del Dipartimento di prevenzione, per la valutazione dell'impatto sanitario della problematica, quindi con il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, attivo nelle fasi di controllo dei lavori di rimozione dei materiali contenenti amianto.

Dalla cronistoria pervenuta dal SAS della AST PU emerge che lo stesso ha proceduto secondo quanto previsto dalla normativa vigente, effettuando i sopralluoghi ispettivi e procedendo alle comunicazioni al Comune di Monteciccardo per la proposta di ordinanza di bonifica, che è stata emessa, senza che la bonifica sia mai stata effettuata completamente (solo parziali raccolte di lastre di cemento amianto cadute a terra)

Arrivando a tempi più recenti, il Comune di Monteciccardo è stato nel frattempo assorbito dal Comune di Pesaro e quest'ultimo ha provveduto all'emissione dell'ordinanza di bonifica su proposta del SAS: tuttavia, la bonifica non è stata effettuata e ne è conseguita la comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 257/1992, il Sindaco, quale massima autorità sanitaria locale, è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari a tutela della salute pubblica in presenza di materiali contenenti amianto, prevedendo, in caso di inottemperanza del proprietario, l'attivazione delle misure idonee alla rimozione del rischio, ferma restando la possibilità di rivalersi sul soggetto inadempiente. La norma in esame non contempla forme di surroga da parte di altri enti territoriali, potendo invece l'inerzia comunale assumere rilievo sotto il profilo della responsabilità giuridica dell'amministrazione procedente.

Infatti, in presenza di coperture in amianto deteriorate e accertata l'inottemperanza del proprietario all'ordinanza sindacale, il Comune, quale garante della tutela della salute pubblica, non può rimanere inerte, ma è tenuto ad attivarsi direttamente per la rimozione del pericolo, anche mediante intervento sostitutivo, ferma restando la possibilità di rivalersi sul responsabile (art. 32 Cost.; artt. 50 e 54 D.Lgs. 267/2000; TAR Umbria, sez. I, 16 gennaio 2024, n. 12; TAR Campania, Napoli, sez. V, 18 luglio 2018, n. 4582).

Si evidenzia, altresì, che in assenza di un accertamento di contaminazione delle matrici ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/2006, la fattispecie della copertura in amianto ancora in opera, ancorché degradata, non risulta riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 250 del medesimo decreto.

Rimane quindi primariamente in capo al Comune, quale autorità sanitaria locale, l'obbligo di attivarsi per la rimozione del rischio sanitario in caso di inottemperanza del proprietario all'ordinanza adottata.